

Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia

Tel. 041-5381999 Fax 041-5381819 E-mail ciavenezia@ciavenezia.it
www.ciavenezia.it



Maggio 2020



Festa del lavoro...con Coronavirus....

NOTIZIE FLASH



DEF 2020

Il 24 aprile il Consiglio dei Ministri **ha approvato il documento di economia e finanza 2020 (DEF)** e la **Relazione** per l'autorizzazione al Parlamento al **ricorso all'indebitamento**.

Il DEF è stato approvato dopo che il 20 marzo scorso la Commissione europea ha disposto l'applicazione della cosiddetta **general escape clause** per l'anno in corso, al fine di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di **manovra fiscale** per il sostenimento delle **spese sanitarie** necessarie ad affrontare l'emergenza epidemiologica e per contrastare gli effetti economici recessivi della **diffusione del COVID-19**. Questa clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'Obiettivo di medio termine (OMT), a condizione che non venga compromessa la **sostenibilità fiscale** nel medio periodo.

"I sacrifici che gli italiani stanno sostenendo sono elevatissimi, le perdite umane assai dolorose, l'impegno di finanza pubblica senza precedenti. Verranno sicuramente tempi migliori e l'Italia dovrà allora cogliere appieno le opportunità della ripresa mondiale con tutta la maturità, coesione, generosità e inventiva che ha mostrato in queste difficili settimane". Questo il messaggio del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nella sua premessa al DEF 2020 (segue a pag.2)

Sommario imprese:

- Fase 2 pag.3
- INAIL: documento di prevenzione e sicurezza sul lavoro
- DL "Cura Italia" per l'agricoltura pag.5
- Decreto Liquidità: le proroghe pag.7
- Garanzia Ismea alle imprese agricole pag.10
- Anticipi Pac 2020 pag.12
- Bilancio società 2020
- Inps: contribuzione agricola per imprese non agricole pag.13
- Versamenti sospesi indicazioni operative Inps pag.14

Sommario persone:

- Mod.730/2020: aggiornamento istruzioni pag.16
- Riduzione del canone di locazione
- Lavoro domestico e Covid-19 pag.18
- Inps: attestazioni on-line per riscatto, ricongiunzione, rendita pag. 19

Scadenario di maggio
pag.20

(segue da pag.1) L'eccezionalità della crisi pandemica da Coronavirus (COVID-19) e gli straordinari impegni di finanza pubblica - derivanti dalle misure di contenimento e cura e dalle misure per far fronte alla forte contrazione dell'economia – hanno fatto sì che il **DEF 2020** sia più essenziale rispetto ai precedenti. Gli scenari di previsione della finanza pubblica, in linea con gli altri paesi dell'Unione Europea, sono limitati al periodo 2020-2021 e viene posticipata la presentazione del Programma Nazionale di Riforma.

Prima fra le nazioni europee ad essere stata investita dalla crisi, **l'Italia ha aperto la strada** sia alla definizione di politiche di contrasto e di distanziamento sociale, che alla messa in campo di misure economiche di sostegno, sempre più necessarie per far fronte alle chiusure delle attività economiche non considerate essenziali.

La marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello che si andava delineando **porta la previsione del PIL per l'anno in corso ad una contrazione pari a 8,0 punti percentuali**, con un **indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche al 10,4% del PIL**. Per il 2021, il DEF prevede un rimbalzo consistente dell'economia italiana con il PIL in crescita del 4,7%.

Il Governo è al lavoro su un **nuovo decreto** che, riprendendo gli interventi del Cura Italia, rafforzandoli e prolungandoli nel tempo, e introducendo altre misure, **comporta uno scostamento di 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto su quest'anno e 5 miliardi a valere sul 2021**, al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico. *“Si tratta del **più consistente intervento economico della storia italiana** – ha proseguito il Ministro Gualtieri – che servirà a sostenere le famiglie, le imprese, il sistema sanitario e proteggere il tessuto produttivo del paese in questo momento difficile garantendo liquidità e favorendo la capitalizzazione delle imprese. Un intervento poderoso per far sentire a tutti gli italiani che lo Stato è al loro fianco”.*

L'intervento sul 2020 è equivalente al 3,3% del PIL, che sommato al Cura Italia porta al 4,5% del PIL il pacchetto complessivo di sostegno all'economia, a cui si aggiungono garanzie per circa il 40% del PIL. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a **155 miliardi di euro nel 2020** e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del decreto Cura Italia.

Nella fase di difficoltà che il Paese sta attraversando, il forte aumento dell'imposizione indiretta previsto dalla legislazione vigente a inizio 2021 (le cosiddette clausole di salvaguardia) aggraverebbe la situazione economica. Il Governo ha pertanto deciso di includere nel nuovo decreto in arrivo **l'eliminazione degli aumenti dell'IVA e delle accise previsti per i prossimi anni**. In questo modo si rafforza anche la trasparenza e la credibilità delle stime di finanza pubblica.

La fase di preparazione del DEF e del prossimo decreto è stata accompagnata da un'intensa interlocuzione con l'Unione Europea, nella quale *“l'Italia ha sostenuto con coerenza e fermezza l'idea che uno shock di portata inusitata e di natura simmetrica quale l'attuale pandemia dovesse essere affrontato con il massimo grado di coordinamento e solidarietà”*, spiega Gualtieri nella premessa, sottolineando che *“grazie allo spirito di collaborazione che ha contraddistinto tutte le parti, pur con le note differenze di vedute iniziali, si sta oggi profilando un ventaglio di risposte Europee alla crisi”*.

Se si considera anche la straordinaria dimensione del programma di acquisti di titoli con creazione di base monetaria (quantitative easing) della Banca Centrale Europea, la rivisitazione delle regole sugli aiuti di Stato e la sospensione delle usuali prescrizioni del Patto di stabilità e crescita, la risposta dell'Unione e dell'Area euro ha acquisito proporzioni ragguardevoli e rappresenta un'importante protezione per il nostro Paese.

“Dopo uno shock come quello subito quest'anno e che ci auguriamo non si protragga anche nel 2021 – ha aggiunto Gualtieri - l'economia avrà bisogno di un congruo periodo di rilancio durante il quale misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti. Una strategia di rilancio che dovrà basarsi non solo su un bilancio primario in surplus, (segue a pag.3)

(segue da pag.2) ma anche su una crescita economica assai più elevata che in passato, sin il rilancio degli investimenti pubblici e privati”.

In conclusione, il Ministro ricorda che *“il contrasto all’evasione fiscale e la tassazione ambientale, unitamente ad una riforma del sistema fiscale improntata alla semplificazione e all’equità e ad una revisione e riqualificazione della spesa pubblica, saranno i pilastri della strategia di miglioramento dei saldi di bilancio e di riduzione del rapporto debito/PIL nel prossimo decennio”*.

Il **ricorso all’indebitamento** per l’anno 2020 di 55 miliardi di euro, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi di euro dal 2032, consentirà di avere **risorse aggiuntive** che consentiranno di realizzare interventi per aumentare il finanziamento e il potenziamento del **sistema sanitario nazionale**, delle forze dell’ordine, del sistema di protezione civile e delle altre amministrazioni pubbliche che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale. In questo modo saranno potenziate le misure per il **sistema delle garanzie** a favore degli operatori economici pubblici e privati, la **tutela del lavoro**, con particolare riguardo alla sicurezza e alla garanzia della salute dei lavoratori, il sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, anche attraverso un utilizzo adeguato della leva fiscale ed evitando politiche restrittive, e per il rafforzamento degli strumenti di protezione sociale. È inoltre indispensabile incrementare le risorse a sostegno della **ripresa economica** e produttiva e il recupero della competitività sui mercati internazionali, con interventi per la capitalizzazione delle imprese.



“FASE 2”

E’ stato pubblicato in G.U. il **DPCM 26 aprile 2020** che prevede, **dal 4 maggio 2020, l’inizio del graduale ritorno all’attività produttiva**. La riapertura, però, sarà circoscritta e non per tutte le imprese e attività. Infatti, dalla predetta data riprenderanno le attività manifatturiere, commercio all’ingrosso, edilizia e cantieri.

Tali aziende dovranno, tra l’altro, attenersi scrupolosamente al Protocollo INAIL che regola le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro. Ciò al fine di garantire adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della popolazione.

Solo in seguito, ossia **dal 18 maggio**, riapriranno anche i negozi al dettaglio con tutte le accortezze del caso. Infine, **dal 1° giugno 2020**, dovrebbero ripartire anche bar e ristoranti. Vediamo in dettaglio tutte le novità alle quali **dobbiamo attenerci durante la “Fase 2”**.

Dal 4 maggio fino al 17 maggio:

- **si confermano le generali misure distanziamento**, all’interno della regione **ci si potrà spostare per fare visita ai congiunti**, con mascherine e divieto di assembramento. Sempre all’interno della regione è consentito trasferirsi per motivi di lavoro o di salute o per rientrare nella propria residenza;
- **è consentito accesso a parchi, ville e giardini pubblici** con ingressi contingentati e rispetto distanza di sicurezza, il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il rispetto delle norme di sicurezza; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse ove non sia possibile consentirne l’accesso contingentato;
- per le **attività sportive e motorie** ci si potrà allontanare rispettando la distanza tra le persone di due metri per le sportive e un metro per le attività motorie; (segue a pag.4)

(segue da pag.3)

- Saranno consentite dal 4 maggio le **sessioni di allenamento degli atleti** con il rispetto delle norme di distanziamento sociale, a porte chiuse. Sport di squadra possibile invece dal 18 maggio. Dal 4 maggio vi sarà pertanto una graduale ripresa delle attività sportive, le sessioni di allenamento degli atleti, **professionisti e non professionisti** – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali;
- **sono consentite le cerimonie funebri** con l'esclusiva partecipazione di **parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone**, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale;
- **nelle università**, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL;
- **per i ristoranti** resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'**attività di confezionamento che di trasporto, ma anche la ristorazione con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

Dopo il 18 maggio dovrebbero aprire tutte le attività al dettaglio, musei, mostre e biblioteche.

Dopo il 1 giugno attività di bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici e tutti quelli per la cura delle persone.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale devono **usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto** e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. In merito all'acquisto delle mascherine, il premier Conte ha annunciato anche che i prezzi sono calmierati a 0,50 centesimi per le mascherine chirurgiche; a breve inoltre arriverà anche un provvedimento per l'abbattimento totale dell'IVA.

E' fatta espressa raccomandazione, **a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche** ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.



INAIL: DOCUMENTO DI PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'INAIL ha messo online il **documento tecnico** (nota n. 149 del 20 aprile 2020) contenente le indicazioni sulle misure di contenimento del contagio da Coronavirus nei luoghi di lavoro per la Fase 2, prevista dal prossimo 4 maggio.

La prima parte del documento riguarda la predisposizione di una metodologia innovativa di valutazione integrata del rischio secondo tre variabili:

- esposizione (vicinanza alle fonti di contagio),
- prossimità (vicinanza dei lavoratori fra loro),
- aggregazione (presenza di terzi - clienti fornitori - nel luogo di lavoro).

Ne risulta una scala di rischiosità crescente delle attività che prevede:

- 1= presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

La seconda parte riguarda l'adozione di misure organizzative, di prevenzione e protezione, di lotta all'insorgenza di focolai epidemici, anche in considerazione di quanto già contenuto nel "*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" stipulato tra Governo e Parti sociali lo scorso 14 marzo 2020:

- **Misure organizzative** (Gestione degli spazi di lavoro, Organizzazione e orario di lavoro, gestione spazi comuni, turnazione, trasferte e smart working, rimodulazione dei livelli produttivi, gestione entrata e uscita dei dipendenti),
- **Misure di prevenzione e protezione** (informazione e formazione, Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori più fragili modalità di accesso in azienda; modalità di accesso dei fornitori esterni),
- **Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici**, gestione di una persona sintomatica in azienda.

Riguardo allo **smart working** l'Inail ne raccomanda l'utilizzo anche nella fase due come "*soluzione efficace*" che ha permesso la continuità dei processi lavorativi e allo stesso tempo "*ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento dell'epidemia*". Si sottolinea la necessità di fornire assistenza nell'uso delle apparecchiature e software, ma raccomanda anche di avvisare il lavoratori sulla **necessità di "fare pause regolari"** per evitare rischi alla salute di



DL "CURA ITALIA": PER L'AGRICOLTURA

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.110 del 29 aprile la **legge n.27 del 24 aprile 2020**, di conversione del DL n. 18/2020 (*Cura-Italia*) che diventa legge dello Stato ed **entra in vigore dal 30 aprile 2020**. Tra le misure **per il settore agricolo**, della pesca e dell'acquacoltura vi sono: (*segue a pag.6*)

(segue da pag.5)

-l'aumento, dal 50 al 70%, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (art. 78, commi 1, 1-bis e 1-ter);

-la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportate due ulteriori modifiche al codice antimafia:

- la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro;
- la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (art. 78, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, comma 2-undecies e 3-quinquies);

-l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (art. 78, comma 2);

-la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (art. 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater);

-l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (art.78, comma 2-quinquies);

-la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, **che la visita medica abbia validità annuale** e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. E' reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (art. 78, commi 2-sexies-2-decies);

-la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (art. 78, commi 2-duodecies-2-quaterdecies);

-la **sospensione per le imprese del settore florovivaistico**, fino al 15 luglio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché la sospensione tra il 1° aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (art. 78, comma 2-quinquiesdecies);

-l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 78, comma 3);

-l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF - Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (art. 78, comma 3-bis);

-l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (art. 78, comma 3-ter); *(segue a pag.7)*

(segue da pag.6)

-la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di **certificazione dei prodotti biologici** e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (art. 78, comma 3-quater);

-la **proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali** agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (art. 78, commi 3-sexies e 3-septies);

-la **fissazione del 30 settembre 2020** come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (art. 78, comma 3-octies);

-la **riprogrammazione delle risorse previste** dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (art. 78, comma 3-novies);

-la **concessione di mutui a tasso zero** a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n.1 al DPCM del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (art. 78, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies);

-la **rinegoziazione dei mutui** e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (art. 78, comma 4-sexies);

-la **possibilità di inviare in via telematica** la copia per immagine della delega agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (art.78, comma 4-septies);

-l'**applicazione della sospensione** prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (art. 78, comma 4-octies);

-l'**estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo** per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (art. 78, comma 4-novies);

-la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale (art. 103-bis);

-l'**estensione**, con specifico riguardo alle attività agricole, **del grado di parentela - dal quarto al sesto grado** - entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato;

-la possibilità, per i proprietari e i conduttori di terreni agricoli sui quali insistono piante infettate dagli organismi nocivi da quarantena, di poterli raggiungere, anche al di fuori del comune ove attualmente si trovano, per mettere in atto misure fitosanitarie ufficiali; la possibilità - per i medesimi soggetti - di raggiungere terreni anche non coltivati, al di fuori del proprio comune, al fine della cura e pulizia degli stessi, in funzione di prevenzione contro gli incendi (art. 105).



“DECRETO LIQUIDITA’: LE PROROGHE

E’ stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** (Serie Generale n.94 dell’8 aprile) il **Decreto Liquidità Imprese** (DL 23/2020), con le misure urgenti in materia di accesso al credito, adempimenti fiscali per le imprese e proroga di termini amministrativi e processuali. L’entrata **in vigore** del provvedimento è il **9 aprile**. (segue a pag.8)

(segue da pag.7) Vediamo **una breve sintesi** delle nuove proroghe previste.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi (art.18)

La disposizione prevede la sospensione:

- **delle ritenute alla fonte** (lavoro dipendente e assimilati), e **delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- **dell'IVA**;
- **dei contributi previdenziali e assistenziali, e premi per l'assicurazione obbligatoria,**

a favore degli esercenti attività di impresa, arte e professione.

La sospensione dei termini **in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020**, opera:

- per i soggetti con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel 2019 che hanno una diminuzione dei ricavi o dei compensi di **almeno il 33%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019).
- Per i soggetti con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel 2019 che hanno una diminuzione dei ricavi o dei compensi di **almeno il 50%** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (anno 2019) e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta (2019).
- per i **soggetti che hanno intrapreso l'attività economica dal 1 aprile 2019.**

Si **amplia la platea dei soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti per aprile e maggio** rispetto quanto prevedeva gli articoli 61 e 62 del DL n.18/2020. Infatti si richiamano "*...gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale ...*".ricomprendendo, ad esempio, associazioni di categoria o sindacali e quindi **anche la Confederazione e il Patronato.**

Per i soggetti residenti nelle 5 province più colpite dall'epidemia di coronavirus (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) **ed esclusivamente con riferimento ai versamenti IVA di aprile e maggio 2020**, beneficeranno del rinvio **con l'unica condizione** di aver registrato un calo dei ricavi o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Per le **imprese maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica** indicate nelle lettere da a) a r) del c. 2 art. 58 (ad es. teatri, ristorante, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche etc.), se non rientrano nei parametri stabiliti dal DL n.23/2020, per fruire della sospensione, **continua ad applicarsi la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020** (per le associazioni sportive fino al 31 maggio), con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 (per le associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 eate mensili da giugno 2020)

Proroga sospensione ritenute lavoro autonomo (art.19)

L'articolo 19 modifica il comma 7 dell'articolo 62 del DL n.18/2020 ("Cura Italia), prevedendo che **i soggetti che:**

- **nel 2019** hanno conseguito **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** (l'eventuale adeguamento di ricavi o compensi agli ISA, non rilevano per la determinazione del limite);
- **nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato,**

i ricavi e i compensi percepiti dal 15/3/2020 e il 31 maggio 2020, non saranno soggette a ritenute d'acconto ai sensi degli **articoli 25 e 25-bis del DPR n.600/1973** (ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari). (segue a pag.9)

(segue da pag.8) I contribuenti, che si avvalgono di tale possibilità, **devono:**

- **versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto:**
 - in un'unica soluzione **entro il 31 luglio 2020** ovvero
 - mediante rateizzazione fino a un massimo **di 5 rate mensili** di pari importo a **decorrere dal mese di luglio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E/2020, per avvalersi del beneficio, i professionisti e gli agenti **devono:**

- **omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura** (analogica o elettronica);
- devono rilasciare ai sostituti d'imposta **un'apposita dichiarazione**, indicando la volontà di avvalersi della disposizione:

Acconti di giugno con il "previsionale" (art. 20)

Per il calcolo degli acconti è possibile utilizzare il **metodo storico** oppure il **metodo previsionale**.

Con il metodo Storico, per stabilire se è dovuto o meno l'acconto Irpef per l'anno 2020 occorre verificare l'importo indicato:

- a rigo "*Differenza*" o "*IRES dovuta o differenza a favore del contribuente*" presente nel quadro RN del mod. REDDITI 2020;
- a rigo "*Totale imposta*" presente nel quadro IR del mod. IRAP 2020.

Con il metodo Previsionale, si può utilizzare qualora si presuma di conseguire un reddito o Irap e quindi un'imposta 2020 inferiore rispetto al 2019 al fine di versare un acconto inferiore (rispetto a quanto dovuto con il metodo storico), ovvero non effettuare alcun versamento.

L'utilizzo di quest'ultima metodologia può esporre (in caso di previsioni errate) al versamento di un acconto inferiore al dovuto e l'eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata.

Considerato che a causa effetti economici del COVID-19, i contribuenti potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, e quindi un maggior utilizzo del metodo "previsionale", l'art.20 dispone che:

non si applicheranno sanzioni e interessi in caso l'importo degli acconti versati, **siano d'importo inferiore entro il limite del 20%** rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP.

L'art 20 del Decreto Liquidità si applica agli **acconti IRPEF, IRES e IRAP ma in base ai chiarimenti forniti con la Circolare n. 9/e/2020**, anche agli acconti relativi:

- alla imposta sostitutiva sui redditi e all'IRAP dovute dai contribuenti che usano criteri forfettari di determinazione del reddito
- alla cedolare secca sul canone di locazione
- alla IVIE (imposta dovuta sul valore degli immobili situati all'estero)
- alla IVAFE (imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero)

Con la medesima circolare l'**Agenzia delle Entrate**, risponde a due quesiti:

1. E' possibile utilizzare l'istituto del **ravvedimento operoso** in caso di insufficiente/omesso versamento?
2. L'agevolazione, si applica anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020?

La risposta al primo quesito dell'Agenzia è affermativa. Ciò in quanto la norma del Decreto liquidità non esclude la possibilità di applicare il ravvedimento operoso e quindi sanare l'omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto delle imposte IRPEF, IRES e IRAP(anno 2020). Viene però specificato che, per utilizzare tale istituto non deve essere stata ancora disposta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento.

Anche il secondo quesito trova conferma da parte dell'Agenzia, la quale chiarisce che, la norma di favore introdotta dal Decreto Liquidità riguarda sia la prima che la seconda rata (anno d'imposta 2020) e quindi anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020. Ciò anche sulla base di quanto riportato nella relazione tecnica e illustrativa al Decreto. (segue a pag.10)

(segue da pag.9)

Rimissione termini per i versamenti (art.21)

L'art. 60 del DL n.18/2020 aveva **prorogato per tutti i contribuenti** (anche per quelli che non potevano accedere proroghe previsti dagli articoli 61, 62 e seguenti), **al 20 marzo 2020, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche** (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.) **in scadenza il 16 marzo 2020**, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ora l'articolo 21 del DL n. 23/2020 prevede **un'ulteriore proroga** della scadenza del 20 marzo **al 16 aprile 2020. Non si applicheranno né sanzioni né interessi se eseguiti entro quest'ultima data.**

Consegna e trasmissione telematica CU (art.22)

Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di avere più tempo a disposizione per l'effettuazione degli adempimenti fiscali, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l'assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, **solo per l'anno 2020:**

- è **differito al 30 aprile** (dal 31 marzo) il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono **consegnare ai percipienti le certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
- è **differito al 30 aprile** (dal 31 marzo) **la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle CU 2020** dei lavoratori dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati dalla dichiarazione dei redditi 730 precompilata senza irrogazione di sanzioni.

N.B. Per le CU contenenti esclusivamente **redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione 730 precompilata**, la trasmissione telematica **dovrà essere effettuata entro il 30 ottobre**, che coincide con il termine di presentazione del modello 770/2020.



GARANZIA ISMEA ALLE IMPRESE AGRICOLE

Il decreto Liquidità n. 23/2020 **ha assegnato 100 milioni di euro ad ISMEA** per il rilascio delle garanzie alle imprese del settore agricolo e della pesca **danneggiate dall'emergenza Covid 19.**

L'Istituto, con **circolare n. 2/2020**, è intervenuto precisando, che, in aggiunta all'operatività ordinaria, sono state **attivate ulteriori** tipologie di operazioni:

- finanziamenti destinati a **liquidità e investimenti** (art. 13, comma 1, lettera c), DL n. 23/2020);
- finanziamenti destinati alla **rinegoziazione del debito** (art. 13, comma 1, lettera e), DL n. 23/2020);
- finanziamenti destinati alla **rinegoziazione di operazioni finanziarie** già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in **data successiva al 31 gennaio 2020** (art. 13, comma 1, lettera p), DL n. 23/2020).

Oltre a questi interventi, Ismea ha previsto **una specifica operatività** per le operazioni di cui all'art. 13, comma q, lettera m), DL n. 23/2020 denominata **"liquidità25"**.

"liquidità25": prevede l'accesso al fondo di garanzia **nella misura del 100%** per finanziamenti in favore di piccole medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni **la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19** come da dichiarazione autocertificata.

Il credito concesso deve avere ben precise caratteristiche:

- prevedere l'inizio del **rimborso** del capitale **non prima di 24 mesi** dall'erogazione;
- avere una **durata massima di 72 mesi**; (segue a pag.11)

(segue da pag.10)

- erogare un importo **non superiore al 25%** dell'ammontare dei **ricavi** del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, comunque per importo non superiore a **25.000 euro**.

Per queste operazioni, la **garanzia** *“è concessa automaticamente, gratuitamente e senza valutazione”*.

Unico requisito per accedere a queste agevolazioni è l'**assenza di esposizioni bancarie definite come “sofferenze”** dalla disciplina bancaria. Possono invece, accedere le imprese con esposizioni classificate nel 2020 come inadempienze "probabili" o “scadute” o “sconfinanti deteriorate”.

A partire dal 22 aprile, l'impresa deve compilare il modulo predisposto da Ismea, allegato alla circolare (realmente ad oggi siamo alla 3° versione), trasmetterlo alla propria banca o all'intermediario allegando autocertificazione dei danni sofferti per l'emergenza e dei dati sul fatturato. L'istituto bancario raccolte le informazioni, procederà alla prenotazione dei fondi e al momento della comunicazione, la garanzia sarà operativa sul 100% del prestito concesso.

L'assistenza di Ismea è rivolta alle imprese agricole come definite dall'**art. 1 D.Lgs. 228/2001**. Il riferimento alla *“Legge di Orientamento”* fa rientrare nella **platea** dei destinatari non solo gli imprenditori che svolgono attività agricola in senso stretto (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), ma **anche** le attività di ricezione ed ospitalità.

Ismea precisa che a **beneficiarie** della garanzia diretta **sono esclusivamente** le imprese agricole iscritte al **Registro Imprese** presso la CCIA (art.4 D.Lgs. 228/2001).

Riguardo le modalità di calcolo dell'importo da finanziare: la norma di riferimento parla di *“importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione”*.

Il riferimento ai “ricavi” mal si concilia con le peculiarità delle aziende agricole. Infatti, il concetto di **“ricavo”** è **sconosciuto** in assenza di contabilità economica e in contesti fiscali di **tassazione catastale del reddito** dei terreni. Appare pertanto **inevitabile** il riferimento al **fatturato** così come risultante dall'ultima **dichiarazione Iva** presentata.

Nel caso di **imprese multiattività (impresa agricola)**, che oltre al codice attività della coltivazione, eserciti **anche** attività **connesse** con contestuale attivazione di ulteriori codici quali commercio al dettaglio, servizi, agriturismo), Ismea, suggerisce di tenere **separati i ricavi e** conseguentemente gli **aiuti** che devono supportare le diverse attività. Per le **imprese multiattività** quindi, dovrebbero **calcolare separatamente** per ogni attività l'**importo richiesto** in funzione del relativo fatturato, **fermo restando** il massimale di **25.000 euro per ogni azienda**, che è fissato dalla legge e non può mai essere superato.

Ad esempio, l'impresa con agricoltura e agriturismo potrà calcolare il 25% del fatturato di ogni attività e richiedere aiuti per ciascuna di esse: il reperimento dei dati potrebbe tuttavia, in alcuni casi, comportare delle elaborazioni ulteriori, posto che soltanto in ipotesi di separazione obbligatoria delle attività, i dati si potrebbero desumere direttamente dai dichiarativi.

N.B. Con la conversione in legge del D.L n.18/2020 (“Cura Italia”), l'azienda agricola che intende ottenere il finanziamento fino al massimo di 25.000 euro (nei limiti del 25% dei ricavi), per avere la possibilità di supportare l'operazione con garanzia pubblica a copertura dell'interno importo concesso, **dal 30 aprile può decidere se ricorrere al Fondo di garanzia o, alternativamente, a Ismea.**



ANTICIPI PAC 2020

Il Governo, al fine di anticipare il più possibile il pagamento della Pac 2020, ha adottato due provvedimenti:

- **anticipo del 70% a maggio 2020** sulla base del Registri Titoli 2019;
- **anticipo del 50% al 31 luglio 2020** sulla base della Domanda Unica 2020.

Le Domande Pac per il 2020 sono prorogate di un mese, dal 15 maggio **al 15 giugno 2020**.

Anticipo del 70% a maggio/giugno. La **prima forma di anticipazione** è contenuta nel DL “Cura Italia” convertito in legge il 30/4/2020 e prevede un’erogazione anticipata della Pac, a **maggio/giugno 2020**, in misura pari al **70% del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019**. Possono ricevere questa anticipazione:

- gli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 giugno 2020;
- che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al Reg. 1307/2013.

La presentazione della richiesta dell’anticipazione **non consente di cedere titoli** a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell’anticipazione. Gli agricoltori che beneficiano di quest’anticipazione **non possono effettuare il trasferimento dei titoli nel 2020**.

Gli aiuti connessi all’anticipazione sono erogati sotto forma di aiuti di Stato, autorizzati dalla Commissione europea nel “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19*”.

Anticipo del 50% sulla Domanda Unica 2020 al 31 luglio. La **seconda forma di anticipazione** era stata già introdotta nel 2019, ai sensi dell’art. 10-ter del D.M. n. 5932/2019, ed è stata prevista anche per il 2020, con il Decreto ministeriale n. 3681 del 8.04.2020. Questa anticipazione deve essere erogata entro il **31 luglio 2020**.

L’importo è fissato nella misura del **50% degli importi risultati ammissibili all’aiuto** nell’ambito dei pagamenti diretti della Domanda Unica 2020 (pagamento base, pagamento *greening*, pagamento giovani e pagamento piccoli agricoltori), per i quali siano stati ultimati i controlli amministrativi di ammissibilità. Sono esclusi da tale forma di anticipazione:

- i soggetti che hanno una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell’Organismo pagatore e non esigibili ma comunque noti all’Organismo pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore;
- i soggetti con trasferimenti titoli in qualità di cedente non perfezionati al momento della concessione del finanziamento;
- i soggetti che già beneficiano dell’anticipazione bancaria dei contributi Pac attivata sulla base delle convenzioni sottoscritte dall’Organismo pagatore con gli istituti bancari;
- i soggetti che non soddisfano il requisito di agricoltore attivo;
- i soggetti per i quali l’importo dell’aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA). In merito all’ultimo punto, ricordiamo che rientrano nel regime degli aiuti di Stato - pertanto sono oggetto di verifica della rispettiva capienza nel RNA - i soli interessi calcolati per l’anticipazione concessa.

Dato che entro il termine di erogazione non potranno essere ultimati necessari controlli di ammissibilità, (segue a pag.13)

(segue da pag.12) sono altresì esclusi dall'anticipazione gli importi relativi al **sostegno accoppiato** (Titolo IV).

Inoltre, sono **escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in Domanda Unica a pascolo** per le quali al 31 luglio 2020 non sarà possibile effettuare specifici controlli.

L'erogazione degli anticipi sarà comunque soggetta alla disciplina UE in materia di erogazione degli aiuti in ambito Pac.

La soglia per l'acquisizione dell'informativa antimafia è quindi confermata in 25.000 euro, mentre per quanto riguarda gli adempimenti previsti in materia di regolarità contributiva, l'obbligo è assolto verificando l'assenza di iscrizioni nel Registro nazionale debitori.

Anticipo del 70% sulla Domanda Unica 2020 al 16 ottobre. Il Reg. 2020/531 del 16 aprile 2020, allo scopo di dare più liquidità alle imprese, consente di erogare gli anticipi dei pagamenti diretti che saliranno dal 50 al 70%, mentre quelli dello sviluppo rurale passeranno dal 75% all'85%.

L'erogazione potrà avvenire dal 16 ottobre al 30 novembre 2020. Come ulteriore flessibilità, gli Stati membri saranno in grado di pagare gli agricoltori, una volta ultimati i controlli amministrativi, ma prima di finalizzare tutti i controlli in loco.

Agea e gli Organismi pagatori possono pertanto pagare un anticipo del **70% dei pagamenti, a partire dal 16 ottobre 2020**. I pagamenti che possono essere oggetto di anticipo sono quattro:

- pagamento di base;
- pagamento del regime dei piccoli agricoltori;
- pagamento *greening*, qualora siano stati effettuati gli specifici controlli amministrativi;
- pagamenti giovani agricoltori.

Dal pagamento anticipato resterà escluso il pagamento accoppiato, in quanto alla data del 16 ottobre non saranno ancora disponibili i dati nazionali per il conteggio degli importi.



BILANCIO SOCIETA' 2020

L'emergenza in corso obbliga a rivedere le scadenze di approvazione del bilancio di esercizio 2019.

Per prassi, l'approvazione del bilancio di esercizio dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo, in alcuni casi il 30 giugno quando lo statuto preveda un maggior termine. In via del tutto straordinaria, e per effetto dell'emergenza Covid-19, il legislatore ha previsto questi nuovi termini: 30 giugno 2020; 31 luglio 2020.

La prima, o unica convocazione assembleare sarà effettuabile, pertanto, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente senza dover motivare lo spostamento.

Un'eventuale seconda convocazione può essere stabilita, al massimo, il 28 luglio.

In tema di sicurezza è permesso effettuare le riunioni assembleari in via telematica, a condizione che i partecipanti siano identificabili e sia garantito il diritto di voto, da esprimere in via elettronica o per corrispondenza.



INPS: CONTRIBUZIONE AGRICOLA PER IMPRESE NON AGRICOLE

Con la **circolare n.56 del 23 aprile INPS** è intervenuto a chiarire la problematica dell'iscrizione degli addetti a lavorazioni agricole dipendenti da imprese non agricole alla contribuzione agricola unificata. (segue a pag.14)

(segue da pag.13) L'intervento si è reso necessario spiega la circolare anche per il graduale ammodernamento del settore agricolo collegato ad uno sviluppo sempre più accentuato dei servizi forniti da imprese terze e per la conseguente evoluzione della legislazione speciale per i soggetti che operano nel settore commerciale, turistico ed industriale ma con riferimento all'attività agricola .

La circolare ricorda che **ciò che rileva, ai fini dell'inquadramento contributivo, è l'attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall'inquadramento del datore di lavoro** (in tal senso, Corte di Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).

Nella circolare precedente (n. 94 del 2019), l'istituto, in base all'articolo 6, lettera e, della legge n.92/1979, faceva rientrare nell'inquadramento in agricoltura, dal punto di vista previdenziale gli operai addetti a *“lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboscamento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde”*, a prescindere dalla classificazione del rispettivo datore di lavoro, e considerava l'elenco come tassativo .

Restavano quindi escluse, alcune attività di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole svolte da imprese non agricole. L'interpretazione restrittiva era stata contestata e non corrispondeva nemmeno con la prassi seguita sino ad allora.

Ora con la nuova interpretazione esplicitata nella circolare n.56, l'Inps precisa che ricadono nell'ambito dell'articolo 6, lettera e, **tutte “le attività indispensabili, ordinarie e straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati”**.

Quindi le imprese non agricole, **comprese le aziende agromeccaniche** che operano nell'ambito dei servizi in agricoltura, **devono assicurare alla contribuzione agricola unificata per soli operai addetti a tali attività.** Necessaria comunque la verifica dell'esistenza di una effettiva struttura imprenditoriale (c.d. appalto genuino).

Il lavoratore mantiene la propria identificazione previdenziale di operaio agricolo (OTD e/o OTI) e, pertanto, conserva il diritto alle prestazioni previdenziali, già corrisposte e/o da corrispondere, specifiche del settore agricolo.



VERSAMENTI SOSPESI E INDICAZIONI OPERATIVE INPS

L'Inps con il **messaggio n.1754 del 24 aprile 2020** fornisce le istruzioni operative, incentrate sulla sospensione dei termini dei **versamenti in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020** dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dall'art. 18 del D.L. n. 23/2020.

Le disposizioni di cui all'art. 18, commi 1 e 2 e commi 3 e 4, del D.L. n. 23/2020, in relazione alla **verifica della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi**, operano disgiuntamente per i mesi di marzo e aprile 2020.

Pertanto, il requisito della riduzione del fatturato rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta deve essere **verificato distintamente per il mese di marzo e per il mese di aprile**, potendosi, quindi, applicare la sospensione dei versamenti contributivi anche per un solo mese.

In applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, i versamenti per i predetti mesi di aprile e di maggio 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione **in data successiva al 31 marzo 2019**.

Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.

Si evidenzia, inoltre, che, ai sensi del medesimo comma 5, i termini *(segue a pag.15)*

(segue da pag.14) di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 **sono sospesi, anche per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore** e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

A tale riguardo si segnala che, ai fini della puntuale individuazione degli enti non commerciali interessati alla sospensione contributiva de qua, sono in corso interlocuzioni con i Dicasteri competenti.

Si evidenzia, infine, che l'Istituto è tenuto a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione dei contributi ai sensi delle citate disposizioni.

Modalità di sospensione dei versamenti di contributi

Le aziende, **mediante l'inserimento dei codici di sospensione sotto indicati all'interno del flusso Uniemens**, dichiarano di possedere i requisiti previsti ai fini della sospensione dei versamenti.

L'Istituto provvederà all'attribuzione del codice di autorizzazione "7G", che assume il nuovo significato di *"Azienda interessata alla sospensione dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18"*.

Pertanto, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell'articolo 18 del D.L. n. 23/2020, sono quelli con scadenza legale nell'arco temporale decorrente dal 1° aprile 2020 al 31 maggio 2020, ferma restando l'eventuale operatività disgiunta per il mese di aprile e maggio 2020, secondo quanto già precisato.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, per i periodi di paga aventi scadenza tra il 1° aprile 2020 e il 31 maggio 2020, le aziende di cui si tratta, inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati:

-“N970”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 1 e 2”;

-“N971”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 commi 3 e 4”;

-“N972”, avente il significato di “sospensione contributiva a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 23/2020, Art. 18 comma 5”.



MOD.730/2020: AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito la **versione aggiornata al 21 aprile 2020 delle istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2020** e delle **relative specifiche tecniche**.

In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:

Calendario. Sono state **aggiornate**, sia nel testo delle istruzioni, sia nella tabella finale riassuntiva, **tutte le scadenze per quanto riguarda la presentazione del Modello e gli adempimenti connessi**, alla luce dei provvedimenti emanati per contrastare l'emergenza sanitaria Covid-19:

- **proroga al 30 aprile 2020 (DL n. 23/2020) per gli invii dei dati degli oneri detraibili o deducibili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.** In particolare, per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese riguardanti oneri deducibili e detraibili nelle dichiarazioni che dovevano essere comunicate alle Entrate con scadenza al 28 febbraio, poi prorogata al 31 marzo dal DL n.9/2020 ulteriormente prorogata dal DL n. 23/2020 al 30 aprile. Si tratta in generale delle spese relative ad asili nido, spese funebri, spese universitarie, interessi su mutui, ecc.
- **slittamento al 30 aprile 2020 (DL n. 23/2020) dell'invio delle Certificazioni Uniche** (il termine originario era il 9 marzo 2020 prorogato al 31 marzo dal DL n.9/2020). Lo stesso giorno è prevista anche la consegna al percipiente della Certificazione Unica. Si ricorda che per le sole CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione è fissato al 31 ottobre (che slitta al 2 novembre 2020, essendo il 31 un sabato).
- **5 maggio messa a disposizione dei contribuenti della dichiarazione precompilata 2020** (il termine originario era il 15 aprile 2020 prorogato al 5 maggio dal DL n.9/2020).
- **30 settembre, per la trasmissione del modello di dichiarazione 730 ordinari/precompilato.** In particolare sarà possibile trasmettere il 730 entro il 30 settembre 2020 indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta, tramite CAF, tramite sostituto,...).
- **10 ottobre (anziché il 30 settembre) il contribuente può comunicare** al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.

Conguagli. Sebbene le istruzioni riportino le vecchie tempistiche (i **lavoratori dipendenti con sostituto d'imposta** ricevono le somme a cui hanno diritto in busta paga **a partire da luglio**, mentre i **pensionati** lo percepiscono a partire dall'assegno di **agosto e settembre**), **la norma in considerazione dell'allungamento del calendario prevede** che i conguagli saranno effettuati:

- **dal primo mese successivo** a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero il risultato contabile della dichiarazione, **del lavoratore dipendente**,
- **dal secondo mese successivo per i pensionati.**

Conguagli a credito senza c/c. Sono stati **aggiornati i metodi di rimborso del conguaglio a credito da parte dell'Agenzia delle Entrate** la quale, pur privilegiando l'accredito sul conto corrente o postale del contribuente, ammette in alternativa l'emissione del credito sotto forma di **titoli di credito** a copertura garantita emessi da Poste Italiane Spa. **Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.** Il titolo di credito viene **emesso e inviato al beneficiario**, (segue a pag. 16)

(segue da pag.15) sulla base degli elenchi trasmessi dall'Agenzia delle entrate; le somme spettanti possono essere **incassate presso tutti gli uffici postali**, oppure **versate sul conto corrente bancario o postale** indicato dal contribuente.

Contratti a tempo determinato. I contribuenti con **contratto di lavoro a tempo determinato** non hanno più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un CAF per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, ma possono rivolgersi al sostituto o a un CAF dipendenti alla sola condizione che il **contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo (anziché se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2020).**

CoCoCo e a progetto. I **sogetti titolari di sole collaborazioni coordinate e continuative sono stati assimilati ai lavoratori a tempo determinato** e devono pertanto rispettare gli stessi requisiti al fine di poter avvalersi del Mod. 730;

730 persone decedute. L'erede può utilizzare il **Mod. 730/2020** per il soggetto deceduto nel 2019 o **entro il 30 settembre 2020** (anziché entro il 23 luglio). Per tale soggetto va **escluso il calcolo degli acconti d'imposta**. Il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate. **Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020**, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF.”

Comparto sicurezza e difesa. A seguito della pubblicazione del **D.P.C.M. 7 febbraio 2020**, è recepito l'importo massimo della **detrazione riconosciuta per il 2019** ai soggetti appartenenti al **comparto sicurezza e difesa**. L'agevolazione è riservata ai lavoratori appartenenti al personale:

- delle **Forze armate**, compreso il **Corpo delle capitanerie di porto**;
- delle **Forze di polizia** ad ordinamento civile e militare,

che sono stati **in servizio costante nel 2019** e hanno percepito, **nel 2018, un reddito di lavoro dipendente** ai fini IRPEF complessivamente **non superiore ad € 28.000**.

Il beneficio consiste nell'attribuzione di una riduzione d'imposta (detrazione) dell'importo massimo di **€ 507,00**, per **ciascun beneficiario**.

La detrazione è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della Certificazione Unica 2020).

Nel caso il sostituto d'imposta, **non abbia riconosciuto tale detrazione**, il contribuente il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 è presente il **codice BO**.

2xmille. E' aggiornata la **tabella dei partiti politici** al fine della destinazione del 2 per mille.

Addizionali comunali. Infine, il 27 aprile l'Agenzia delle entrate ha messo a disposizione, le aliquote relative alle addizionali comunali, che i contribuenti potranno utilizzare per la determinazione delle quote aggiuntive all'Irpef per il calcolo nella prossima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.:

- del saldo imposte 2019
- dell'acconto imposte 2020

Dalla tabella allegata disponibile sul sito della Agenzia delle Entrate è possibile fare, quando necessario, un aggiornamento delle aliquote e/o esenzioni, tenendo conto delle delibere dei Comuni (e quindi dei cambiamenti da loro apportati) oltre che tenendo conto delle informazioni fornite dal dipartimento delle Finanze. La tabella contiene:

- codici catastali di ogni comune
- percentuali di prelievo stabilite localmente (variabili dall'applicazione di una tariffa unica, che varia rispetto allo scaglione di reddito fino ad arrivare a soglie di esenzione per redditi con specifici requisiti)
- i casi particolari con la relativa descrizione
- i comuni di nuova istituzione.



RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Proprietari e inquilini possono accordarsi (ad esempio a causa dell'emergenza sanitaria), per la **riduzione del canone di locazione** registrando la scrittura privata tramite il Modello 69.

Per gli accordi di questo tipo, anche se non rientrano nella lista degli atti soggetti ad obbligo di registrazione, la registrazione è necessaria per la riduzione del canone fiscale.

Con la registrazione dell'atto, infatti, il proprietario potrà comunicare alle Entrate il nuovo **ammontare annuo del canone sul quale saranno dovute le imposte** (Irpef o cedolare secca), senza attendere la fine dell'emergenza Covid-19. Può farlo quindi subito, senza pagare le imposte di registro e bollo (l'esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione è stata prevista dal DL n.133/2014. L'art. 19 stabilisce infatti, che *“La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”*.), mediante Pec o e-mail, senza bisogno di recarsi presso un ufficio dell'Agenzia presso il quale era stata registrata la locazione modificata. Il contribuente dovrà allegare:

- la scansione dell'accordo di riduzione,
- il modello 69 debitamente compilato e sottoscritto,
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere in possesso degli originali (e l'impegno a depositarli in ufficio una volta terminato il periodo emergenziale), la copia del documento di identità del richiedente. Lo stesso deve inoltre specificare che la registrazione è esente da imposte (articolo 19, comma 1, Dl n. 133/2014).

Verificata la correttezza della documentazione, l'ufficio effettuerà la registrazione e ne comunicherà gli estremi all'interessato, che avrà avuto cura d'indicare i suoi riferimenti per essere contattato.

In ogni caso, ricorda l'Agenzia, non sussiste l'obbligo di registrazione dell'atto di riduzione del canone ed è possibile procedere alla registrazione anche al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19. La registrazione di questa tipologia di contratti, analogamente agli altri adempimenti tributari in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, rientra nella sospensione prevista dall'articolo 62, commi 1 e 6, del Dl “Cura Italia”. Pertanto, potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni.



LAVORO DOMESTICO E COVID 19

A fronte dell'emergenza sanitaria da coronavirus, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa per il settore del lavoro domestico (CASSACOLF), di comune accordo con le Parti Sociali, in data 22 aprile 2020 ha reso nota la pubblicazione dell'Appendice al Regolamento COVID-19, con effetto dal 1° gennaio 2020.

Sono stata **previste alcune misure straordinarie di assistenza ai lavoratori domestici** iscritti, ovvero:

- prestazioni per i positivi COVID-19 (Indennità Giornaliera di 40 euro in caso di Ricovero;- Indennità Giornaliera di 40 euro in caso di Convalescenza;- Indennità per figli a carico;- Rimborso per materiale sanitario riabilitativo;- Rimborso per visite domiciliari);
- prestazioni di prevenzione per sospetto COVID-19 (40 euro giornalieri per quarantena di max 14 giorni);
- prestazioni di sostegno alla genitorialità per le lavoratrici madri;(segue a pag.18)

(segue da pag.17)

- prestazioni psicologiche e psicoterapeutiche; (rimborso per un massimo di 400 euro per persona e per anno, a seguito di presentazione di documentazione comprovante la frequentazione di sedute presso uno psicologo o presso uno psicoterapeuta iscritti all'albo);
- pareri medici e consulti in video conferenza;
- contributi per accesso alle prestazioni.

La CAS.SA.COLF, in deroga al regolamento ad oggi in essere, **richiede la presentazione di almeno 2 trimestri di contribuzione**, la cui somma non deve essere inferiore ad 8 euro, precisando che essendo stato sospeso il pagamento dei contributi di assistenza contrattuale, verranno accettati i trimestri precedenti; nella fattispecie, verranno presi a riferimento il 3° ed il 4° trimestre 2019 mediante verifica dei MAV.

Per la richiesta si deve utilizzare l'apposito stampato (Modulo per prestazioni COVID-19) allegato al regolamento, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal lavoratore. A tale stampato deve essere allegata la documentazione richiesta. La CAS.SA.COLF ha il diritto di richiedere la cartella clinica, nonché gli originali o le copie autentiche dei documenti richiesti.

I lavoratori iscritti alla CAS.SA.COLF, per richiedere le prestazioni, dovranno effettuare le **comunicazioni alla stessa solo tramite e-mail all'indirizzo pratichecovid@cassacolf.it**.



INPS: ATTESTAZIONI ON-LINE PER RISCATTO-RICONGIUNZIONE-RENDITA

Nel **Messaggio n. 1752/2020 del 24 aprile** l'INPS comunica che le attestazioni dei versamenti effettuati nel 2019 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita, sono visualizzabili e stampabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it, raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Prestazione e servizi” > “Tutti i servizi” > “Portale dei pagamenti” > “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite” > “Entra nel servizio” > “Accedi” > sezione “Pagamenti effettuati” > “Stampa attestazione”.

Da quest'anno sono disponibili anche le attestazioni fiscali dei versamenti per la nuova tipologia di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, ai sensi dell'articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuati dal diretto interessato o dal suo superstite o dal suo parente e affine entro il secondo grado; per tale fattispecie, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

L'accesso con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre) consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una singola pratica di riscatto, ricongiunzione o rendita; l'autenticazione mediante PIN, invece, consente di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una o più pratiche di riscatto, ricongiunzione e rendita.

Le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e al Fondo sportivi professionisti (ex ENPALS), che non dovessero essere disponibili potranno essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica **polospecialisticopals.roma@inps.it**.

Le attestazioni relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP non sono presenti sul Portale mentre è possibile la visualizzazione dei versamenti effettuati direttamente dagli interessati, seguendo il seguente percorso:

(segue a pag.19)

(segue da pag.18) “Prestazione e servizi” > “Tutti i servizi” > “Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati” > “Accedi” > “Servizi GDP” > per “Area Tematica” > “Contributi e Versamenti” > “Consultazione” > “Versamenti Consultazione”.

L'istituto ricorda che in caso discordanze è sempre possibile richiedere la rettifica del documento.



Scadenziario di MAGGIO

Si rammenta che, a seguito dell'emergenza “coronavirus,” il **DL n. 23/2020** proroga i **versamenti che scadono tra aprile e maggio**: la **nuova data di scadenza** da rispettare è il **30 giugno**.

I versamenti prorogati a fine giugno (articolo 18 del decreto):

- versamenti IVA;
- ritenute alla fonte;
- contributi.

I contribuenti che possono usufruire di questa nuova proroga sono:

- soggetti con calo di fatturato
 - di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni;
 - di almeno il 50% sopra tale soglia;
- soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019.

Il Decreto Liquidità aggiunge nuovi destinatari della **sospensione delle ritenute**, estendendo l'agevolazione anche a:

- enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

I **residenti delle 5 province più colpite** dall'emergenza sanitaria (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza) usufruiscono della sospensione del versamento IVA se hanno subito una riduzione del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

I contribuenti dovranno versare quanto dovuto al Fisco scegliendo tra due opzioni:

- unica soluzione entro il 30 giugno;
- 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020.

Il rinvio dei versamenti di cui sopra si estende anche a chi ha beneficiato delle proroghe delle scadenze fiscali previste dal DL n. 18/2020 (Cura Italia).

Il **calo del fatturato** andrà determinato separatamente per ciascun mese:

- per le scadenze di aprile bisognerà verificare la differenza tra marzo 2019 e 2020;
- **per le scadenze di maggio, invece, il calcolo andrà effettuato sul mese di aprile, verificando la percentuale di perdita tra 2019 e 2020.**

Per quel che riguarda le operazioni da considerare, l'Agenzia delle Entrate specifica che dovrà essere considerata la data di effettuazione: per le fatture differite, quindi, bisognerà tener conto della data indicata nel documento di trasporto.

N.B. Il calendario esposto è puramente indicativo, a breve sarà approvato un nuovo decreto che andrà ad integrare il DL n.18/2020 del mese di marzo, il DL n.23/2020 del mese di aprile e maggio 2020.

4 maggio

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/4/2020 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). **Il versamento può essere differito al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, in conseguenza del differimento a tale data dell'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 6, del DL 18/2020.**

7 maggio

5% Irpef Iscrizione elenco beneficiari: termine ultimo per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5% IRPEF da parte degli enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche che non risultano già iscritti nel relativo elenco "permanente".

15 maggio

Fatturazione differita: termine ultimo per l'emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di marzo.

18 maggio

Iva Mensile: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al mese di aprile per i contribuenti con contabilità Iva mensile al netto dell'acconto versato. **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.**

Iva trimestrale: scade oggi il versamento dell'Iva relativa al 1° trimestre 2020 maggiorata dell'1% per i contribuenti con contabilità Iva trimestrale. **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.**

Pagamento dell'Accisa: versamento dell'accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di aprile. **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.**

Ritenute Irpef sostituti d'imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di aprile sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.**

Contributi Inps gestione separata: termine di versamento del contributo del 24% o 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad aprile a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad aprile agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). La Legge n. 81/2017 ha aumentato il contributo al 34,23% per alcuni soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA. **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.**

Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento delle ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente operate dai condomini sui corrispettivi nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa o attività commerciali non abituali se di importo pari o superiore a € 500.

Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.**

Affitti brevi: versamento delle ritenute (21%) operate a marzo sull'ammontare dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di un immobile da locare.

Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.**

Inps Contributi IVS: termine per il versamento della 1° rata fissa per il 2020 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti e artigiani. **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.**

Inail Autoliquidazione: termine per il pagamento del premio INAIL (unica soluzione o 1° e 2° rata) per la regolazione 2019 e l'anticipo 2020. **Per i soggetti indicati all'art.18, commi da 1 a 6, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 30 giugno 2020. (a conferma, si è in attesa di una specifica circolare dell'Inail).**

27 maggio

Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. **L'Enpaia ha sospeso il versamento dei contributi con scadenza dall'8/3/2020 al 30 Settembre 2020.** I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 25 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data. La domanda per fruire della rateizzazione dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 31 Luglio tramite pec.

Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). **L'Enpaia ha disposto la sospensione anche per la denuncia mensile.**

Elenchi Intra-cee (contribuenti mensili): presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a aprile. Si rammenta che l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 25/9/2017, ha soppresso i modd. Intra trimestrali relativi agli acquisti (sia di beni che di servizi). La presentazione dei modd. Intra mensili è effettuata ai soli fini statistici. Tuttavia, i soggetti che non sono obbligati all'invio mensile, possono scegliere di inviare i modd. Intra (di beni e di servizi) con periodicità sia mensile che trimestrale. **Scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020.**

31 maggio (1 giugno)

Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: termine per l'invio telematico del modello UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Contratti di locazione: entro oggi dev'essere effettuato il versamento dell'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/5/2019 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). **Il versamento può essere differito al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, in conseguenza del differimento a tale data dell'obbligo di comunicazione della proroga dei contratti ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 6, del DL 18/2020.**

Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA: entro oggi i soggetti passivi IVA devono trasmettere in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) ovvero al primo trimestre (soggetti trimestrali). **Scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020**

Esterometro 2020: termine per i soggetti passivi IVA per la trasmissione in via telematica, della comunicazione relativa ad aprile dei dati delle fatture emesse / ricevute da soggetti UE ed extra UE. L'obbligo non interessa le operazioni documentate da fattura elettronica / bolletta doganale. **Scadenza già prorogata al 30 giugno 2020 dal DL n.18/2020**

